

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 150 DEL 06/10/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PROVINCIA DI ANCONA, IL COMUNE DI SENIGALLIA E IL LICEO STATALE "E. MEDI", PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, IN ESCLUSIVA, DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA DEI GERANI N. 1, PER LE ESIGENZE DIDATTICO - SPORTIVE DEL LICEO STESSO.

L'anno 2026 il giorno 06 del mese di ottobre alle ore 16:40, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CARNEVALI DANIELE, con la partecipazione del Segretario Generale, SAVINI MARINA, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PROVINCIA DI ANCONA, IL COMUNE DI SENIGALLIA E IL LICEO STATALE "E. MEDI", PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, IN ESCLUSIVA, DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA DEI GERANI N. 1, PER LE ESIGENZE DIDATTICO - SPORTIVE DEL LICEO STESSO.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Ancona deve garantire la disponibilità di strutture per lo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie da parte degli studenti degli Istituti scolastici di competenza;
- per poter garantire il regolare svolgimento delle lezioni di Scienze motorie a tutti gli alunni di tali Istituti, la Provincia di Ancona deve, infatti, poter disporre di impianti sportivi esterni alle scuole, in quanto gli stessi o sono sprovvisti di impianti sportivi interni oppure quelli presenti non soddisfano appieno le esigenze scolastiche dei singoli istituti o sono inagibili o oggetto di lavori di ristrutturazione;

VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 ("Norme per l'edilizia scolastica") e, in particolare, l'art. 3, il quale pone in capo ai Comuni gli oneri per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e in capo alle Province quelli per gli istituti di istruzione secondaria superiore;

RICHIAMATO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il Liceo Statale "E. Medi" dispone di una palestra per le lezioni di scienze motorie dei propri alunni, che risulta essere insufficiente per accogliere le lezioni di tutti i suoi studenti, necessitando, pertanto, di una struttura sportiva esterna per il regolare svolgimento delle lezioni, da utilizzare nell'anno scolastico 2026/2027;

DATO ATTO che il Comune di Senigallia è proprietario della palestra della ex Scuola Marchetti di Via dei Gerani n. 1 e che la stessa possiede i titoli abilitativi al suo utilizzo, come da comunicazione comunale acquisita al prot. prov.le al n. 34432 del 5/10/2026;

RILEVATO che l'utilizzo della palestra comunale consente di soddisfare le esigenze didattico-sportive dell'Istituto mediante una forma di collaborazione tra enti pubblici, con rimborso limitato alle spese vive di funzionamento della struttura, evitando il ricorso a impianti privati;

VISTO lo schema di accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con il Comune di Senigallia e il Liceo Statale "E. Medi", allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del

presente atto, volto a disciplinare l'utilizzo temporaneo ed esclusivo della palestra di proprietà comunale di via dei Gerani n. 1 da parte degli alunni dell'Istituto Superiore E. Medi, per le esigenze didattico-sportive, fino a conclusione dell'anno scolastico 2026/2027;

RILEVATO che alla scuola utilizzatrice della palestra spettano gli obblighi di cui all'art. 4 dell'accordo e gli adempimenti di cui all'art. 8 dell'accordo allegato, mentre alla Provincia spetta l'onere di corrispondere al Comune, dietro presentazione di una nota di debito e a consuntivo, una somma stimata a € 12,00, IVA esente, per ogni ora di utilizzo effettivo, a copertura delle spese vive di funzionamento dell'immobile in termini di costi vivi di riscaldamento, energia elettrica, erogazione idrica e usura ordinaria dei locali, come indicato all'art. 6 dell'accordo allegato, per una spesa complessiva stimata pari a € 15.000,00, da liquidarsi nel 2027 a consuntivo;

RITENUTO OPPORTUNO approvare detto schema di accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con il Comune di Senigallia e il Liceo Statale "E. Medi", al fine di utilizzare la palestra della ex Scuola Marchetti di Via dei Gerani n. 1 per le esigenze didattico - sportive del Liceo Statale "E.Medi", e disciplinarne le modalità di utilizzo durante l'anno scolastico 2026/2027;

DATO ATTO che la struttura in oggetto risulta pienamente disponibile e che non sarà soggetta ad utilizzo condiviso o a coabitazione con altri plessi scolastici comunali o società sportive di diversa natura, rimanendo in uso temporaneo ed esclusivo alla Scuola fino a conclusione dell'anno scolastico 2026/2027, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni;

VISTO l'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice";

RITENUTO pertanto opportuno sottoscrivere con il Comune di Senigallia e il Liceo Statale "E. Medi" un accordo ex art. 15 della L. 241/90 per la concessione in uso della palestra in questione e sopperire quindi alle esigenze didattico - sportive del Liceo Statale "E. Medi";

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente" come da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;

VISTO il Decreto del Presidente n. 44 del 16/03/2026 con il quale si conferma l'affidamento al Dott. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore II;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49 T.U. D. Lgs. 267/2000, ed allegati al presente atto;

DECRETA

1. Di recepire integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con il Comune di Senigallia e il Liceo Statale "E. Medi", Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, volto a disciplinare l'utilizzo temporaneo ed esclusivo della palestra di proprietà comunale di via dei Gerani n. 1 da parte degli alunni dell'Istituto Superiore E. Medi, per le esigenze didattico-sportive, fino a conclusione dell'anno scolastico 2026/2027.
3. Di stabilire che la concessione temporanea della struttura sarà esclusiva e che, a fronte di tale utilizzo da parte del Liceo Statale "E. Medi", la Provincia di Ancona sarà tenuta a corrispondere al Comune di Senigallia un rimborso spese quantificato convenzionalmente in €. 12,00/ora, (dodici euro per ogni ora), per ogni ora di effettivo e comprovato utilizzo, inteso a coprire integralmente i costi vivi di riscaldamento, energia elettrica, erogazione idrica e manutenzione ordinaria correlata.
4. Di autorizzare il Dirigente *ad Interim* del Settore II di questo Ente alla sottoscrizione digitale dell'Accordo, con facoltà di apportare modifiche purché non sostanziali per il buon esito della procedura.
5. Di demandare a successivo atto dirigenziale la quantificazione della spesa, stimata in circa 15.000,00 euro, a valere sul bilancio provinciale, all'es. fin. 2027, da liquidarsi al Comune di Senigallia a consuntivo, a fine anno scolastico 2026/2027, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali da parte degli alunni del liceo statale "E. Medi", debitamente rendicontati, secondo quanto previsto all'art. 6 dell'accordo.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento è il Funzionario amministrativo titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area 2.2 "Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici del settore II".
7. Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3 del T.U.E.L.;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di consentire la tempestiva pianificazione delle attività didattiche e sportive per l'anno scolastico 2026/2027.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 2968/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PROVINCIA DI ANCONA, IL COMUNE DI SENIGALLIA E IL LICEO STATALE "E. MEDI", PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, IN ESCLUSIVA, DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA DEI GERANI N. 1, PER LE ESIGENZE DIDATTICO - SPORTIVE DEL LICEO STESSO.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 06/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
SAVINI MARINA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CARNEVALI DANIELE

Classificazione 17.01.04
Fascicolo 2026/153